



REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEI SOGGETTI ESTERNI

Ai sensi della Nota della Direzione Generale Welfare del giorno 04 agosto 2021, protocollo n. 30272.

1 CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

L'ingresso alle degenze è consentito solo a visitatori o familiari in possesso di Certificazione Verde COVID 19, che viene attualmente rilasciata ^(2, articolo 9) nei casi di:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo

Validità: nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Vale anche da 15 giorni dopo la prima dose fino al giorno programmato per la seconda dose. In questo caso la data di programmazione della seconda dose deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio ^(2, articolo 9).

Vale anche dopo l'unica dose somministrata dopo guarigione da COVID-19, a partire dal 15° giorno dopo la somministrazione.

- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute

Validità: sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione

Nota: La certificazione di cui alle lettere a) e b) cessa di avere validità ^(2, articolo 9) qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Validità: quarantotto ore dall'esecuzione del test

2 VISITA AI DEGENTI

2.1 CONDIZIONI

La visita ai degenti è regolamentata, ai fini di prevenire possibili trasmissioni di infezione.

- i. Deve tenere in considerazione le caratteristiche strutturali e organizzative di ciascun reparto e la complessità clinica e i bisogni psicologici dei pazienti ricoverati, al fine di assicurare un'equa rotazione della presenza dei visitatori stessi.
- ii. Va inoltre considerato che la normativa attuale ^(2, articolo 2-bis) prevede che, per i degenti non affetti da COVID-19 (COVID free), sia consentito agli accompagnatori — muniti delle certificazioni Verdi COVID-19 [1] — di permanere nelle sale di attesa dei reparti delle strutture sanitarie ospedaliere e nelle sale di attesa del Pronto Soccorso.

- iii. La permanenza nelle sale di attesa è consentita anche agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nota: Secondo le indicazioni di Regione Lombardia ⁽³⁾, qualora i soggetti del punto iii non siano in possesso di Certificazione Verde COVID, la struttura sanitaria si fa carico di eseguire il test molecolare prima dell'accesso, prevedendo eventuali percorsi di sorveglianza attiva in base alla durata della degenza.

Possono inoltre essere presenti nei reparti ⁽³⁾, al fine di prestare assistenza non sanitaria nelle aree Covid free anche:

1. un accompagnatore di Cliente minore;
2. un accompagnatore di donna in gravidanza anche nella fase di travaglio e nel post-partum;
3. un accompagnatore/caregiver/badante di utente/Cliente con definite condizioni cliniche o socio-assistenziali di particolare impegno (esempio: Cliente in fine vita, degente presso UO Cure Palliative, grande anziano, presenza di barriere linguistiche, ecc.), che devono effettuare prestazioni ambulatoriali (incluso il Pronto Soccorso) o destinati a ricoveri (ordinari o a ciclo diurno) e che necessitano di assistenza non sanitaria

L'accesso dei visitatori deve⁽³⁾ comunque anche prevedere, per tutte le categorie di visitatori, anche se vaccinati:

- A. le valutazioni di triage-COVID (indagine clinico-anamnestica per COVID-19: febbre > 37.5°C, sintomi sospetti, contatto di caso, stato di quarantena/isolamento, ecc.), mediante la compilazione del Modulo UCZDSRD-2821 "*Informazioni per l'accesso*" in occasione di ogni ingresso. Detto modulo viene conservato dal Coordinatore Infermieristico per 15gg e reso disponibile alla Direzione Sanitaria in caso di richiesta per eventuale rintracciamento di contatti (*contact tracing*).
- B. l'adesione alle precauzioni standard e l'uso dei dispositivi di protezione in funzione del livello di rischio:
 - indossare una mascherina chirurgica o FFP2 (senza valvola), anche nelle aree all'aperto della struttura
 - effettuare igiene delle mani
 - osservare il distanziamento di almeno un metro dal degente e dalle altre persone presenti
 - evitare assembramenti

come da addendum Carta dei Servizi.

2.2 INDICAZIONI OPERATIVE PER I VISITATORI CON CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

La visita è consentita ai degenti con durata di ricovero programmata superiore ad una settimana.

È possibile far visita ai degenti con durata di ricovero programmata inferiore alla settimana:

- nei casi descritti al punto 3 del paragrafo [2.1];
- nelle situazioni di particolare complessità clinica o di bisogno psicologico del Cliente ricoverato (punto i del paragrafo [2.1]), come da indicazione medica.

Gli accompagnatori / visitatori identificati al punto ii del paragrafo [2.1] devono compilare il Modulo UCZDSRD-2821 "*Informazioni per l'accesso*", devono presentarlo al Coordinatore Infermieristico assieme alla Certificazione verde COVID-19 descritta al paragrafo [1].

La Certificazione verde COVID-19 descritta al paragrafo [1] deve essere controllata all'ingresso del reparto in occasione di ogni accesso. Non può essere trattenuta dalla Struttura sanitaria.

Il Coordinatore comunica al visitatore la data e l'ora della visita al degente, in modo da soddisfare i seguenti criteri, che tengono in considerazione le indicazioni regionali descritte al punto i del paragrafo [2.1] e nella Nota regionale 3:

- a. È permesso un solo visitatore per degente. Se possibile, il visitatore deve essere lo stesso per tutta la durata del ricovero. Nelle ore precedenti l'*exitus* del Cliente, può essere autorizzato l'accesso di più persone (ristretto al nucleo familiare/affettivo), mai comunque contemporaneo.
- b. La visita deve svolgersi in orari diurni, all'interno delle fasce abituali di visita.

- c. La visita deve essere di durata congrua al bisogno assistenziale/relazionale-affettivo e possibilmente sino a 45 minuti ³.
- d. La visita, se le condizioni cliniche del degente lo consente, deve avvenire preferenzialmente presso la zona di attesa o il locale soggiorno del reparto. Qualora le condizioni non lo permettano, la visita può avvenire presso la camera di degenza. In entrambi i casi le presenze contemporanee di degenti e visitatori deve permettere la distanza minima di un metro tra visitatori e degenti. Non è comunque permessa la presenza contemporanea di più di visitatore presso le camere di degenza.
- e. È quindi possibile che le visite ai degenti non siano effettuabili quotidianamente da parte di ogni visitatore, in base alla necessità di assicurare un'equa rotazione della presenza dei visitatori per tutti i degenti ⁽³⁾.

Non sono consentite visite al di fuori dei luoghi descritti al punto precedente. In particolare non sono consentite visite nelle aree comuni dell'ospedale (corridoi, bar, giardino, ecc.).

Il visitatore deve seguire le indicazioni di comportamento descritte nel paragrafo [2.1] al punto A (compilazione del modulo UCZDSRD-2821 "Informazioni per l'accesso" in occasione di ogni accesso) e al punto B (precauzioni per prevenire possibili trasmissioni di infezione).

Ai visitatori di Clienti posti in isolamento (ad esempio per Contatto) vengono messi a disposizione idonei DPI e vengono fornite indicazioni rispetto alle corrette modalità di vestizione e svestizione.

Il Modulo UCZDSRD-2821 "Informazioni per l'accesso" deve essere compilato in occasione di ogni ingresso. Detto modulo viene conservato assieme alla documentazione sanitaria del degente.

Per i degenti presso la UO di Cure Palliative, al momento della prima visita al visitatore viene fatto firmare il patto di condivisione del rischio che verrà in seguito archiviato dal personale della UdO.

Per quanto riguarda gli accompagnatori / visitatori identificati al punto iii del paragrafo [2.1], va ricordato che ai sensi della norma vigente ⁽²⁾, ad essi "è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura". Si applicano ai loro accessi le indicazioni descritte in questo paragrafo, se sono in possesso di Certificazione verde COVID-19.

2.3 INDICAZIONI OPERATIVE PER I VISITATORI SENZA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Quanto descritto in questo paragrafo si applica soltanto ai visitatori descritti al punto iii del paragrafo [2.1], cioè "agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104" ⁽²⁾.

Qualora costoro non fossero in possesso di Certificazione verde COVID-19, le modalità di accesso si differenziano da quanto previsto al paragrafo [2.2] per le seguenti modalità:

- I. Deve essere effettuato un tampone molecolare prima dell'accesso. Il tampone deve avere esito negativo.
- II. In questi casi, almeno ogni 48 ore deve essere eseguito un tampone rapido (antigenico) prima dell'accesso.
- III. Il tampone molecolare deve essere ripetuto ogni 10 giorni.

Le modalità di accesso descritte al paragrafo [2.2] si applicano in toto.

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

3.1 INTERNI

- 1. Modulo UCZDSRD-2821 "Informazioni per l'accesso"

3.2 ESTERNI

- 2. Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.
- 3. Nota delle Direzione Generale Welfare del giorno 04 agosto 2021, protocollo n. 30272